

Comune di Pedara



Provincia di Catania

Registro Proposte N. 24 del 05/06/2007  
ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE  
SETTORE IV°

## Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

Approvazione Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura.

N. 21 del Reg. OGGETTO

Data: 14/06/2007

L'anno **duemilasette** addi **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **venti** e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. Dott. Bonaccorsi Salvatore	X	
2. Geom. Corsaro Salvatore Francesco	X	
3. Geom. Cristaudo Alfio	X	
4. Prof. Deodati Giuseppe	X	
5. Geom. Di Mauro Orazio	X	
6. Sig. Failla Salvatore	X	
7. Sig. Fallica Antonio	X	
8. Dott. Laudani Mario	X	
9. Ins. Lombardo Monica Maria Anna Rita	X	
10. P.E. Maccarrone Alfio	X	
11. P.I. Moschetto Antonino	X	
12. Sig. Moschetto Giuseppe	X	
13. Geom. Nicolosi Antonino	X	
14. Avv. Pulvirenti Rosario	X	
15. Sig. Rizzo Giuseppe	X	
16. Geom. Sambataro Alfio	X	
17. Sig. Scarantino Emanuele Giuseppe	X	
18. Ins. Scirè Calabrisotto Domenico	X	
19. Sig. Testa Prospero	X	
20. Dott.ssa Verdi Milena	X	
<b>TOTALI</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Dott. Mario Laudani nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Sebastiano Squadrito.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.: Geom. Sambataro Alfio del gruppo "MPA", Signor. Scarantino Emanuele Giuseppe del gruppo U.D.C. e Dott. Bonaccorsi Salvatore del gruppo "Alleanza e Impegno per Pedara".

La seduta è pubblica.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale gli assessori comunali Rag. Torrisi Salvatore e il Geom. Roberto Laudani.

Partecipano quali assistenti all'organo il responsabile capo sett. III° dott.ssa Antonia Rapisarda, il responsabile capo sett. IV° arch. Enrico D'Alessandro e il responsabile capo sett. VIII° dott.ssa Gaetana Toscano.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Mario Laudani, pone all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di C.C. n. 24 del 05/06/2007 ad oggetto "Approvazione Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura." posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, fa presente che tale proposta è stata posta all'attenzione della 1^ Commissione Consiliare Permanente, quindi dà la parola al suo Presidente d.ssa Milena Verdi, la quale riferisce, che su tale Regolamento, nella seduta del 05/06/2007 i commissari presenti Consiglieri Geom. Corsaro Salvatore, Geom. Orazio Di Mauro, P.E. Maccarrone Alfio, Signor .Giuseppe Moschetto, Signor. Rizzo Giuseppe e la Dott.ssa Milena Verdi, dopo aver approfondito l'argomento illustrato dall'ingegnere Piero Rapisarda, hanno espresso parere favorevole all'unanimità.

Inoltre, fa presente che, il suddetto regolamento nasce dall'esigenza di adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi in terreni cespugliati e/o agrari e boschivi, ricadenti sul territorio comunale.

Ringrazia, infine, i commissari tutti, L'ing. Rapisarda Piero e l'assessore all'agricoltura geom. Gaetano Petralia per il buon lavoro svolto.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Mario Laudani, esaurita la discussione, pone a votazione la proposta di C.C. n°24 del 05/06/2007 che si allega alla presente.

Il capogruppo del gruppo U.D.C. Signor Salvatore **Failla** per dichiarazione di voto annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il capogruppo del gruppo "AN" Sig. **Testa Prospero**, per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

La **D.ssa Milena** Verdi capo gruppo del gruppo "Misto", per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il Consigliere Avv. Rosario **Pulvirenti** del gruppo "Alleanza e Impegno per Pedara", dichiara di essere favorevole alla proposta, augurandosi che dopo l'approvazione di detto regolamento seguirà, soprattutto in questo campo, da parte dell'amministrazione un idoneo controllo con l'applicazione delle sanzioni per gli inosservanti. Per tali motivazioni, per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il Geom. Orazio **Di Mauro** Capo gruppo del gruppo "Fatti per Pedara", per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Il capogruppo del gruppo "MPA" Sig. **Fallica** Antonio, dichiara che, è un fatto fondamentale per il suo gruppo, poter dare uno strumento che dia una regolamentazione certa in tale materia principalmente, nella stagione estiva. Sicuramente, l'amministrazione, svolgerà i dovuti controlli e senza dubbio, esso costituirà una pietra miliare per il futuro del comune. Per tali motivi, per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole su tale proposta.

Procedutosi a votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori sopraccitati, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti n. 20

Voti favorevoli n° 20 unanimi

E pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi.

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 24 del 05/06/2007 posta agli atti consiliari, che si allega alla presente.

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la sopra riportata votazione.

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di C.C. n. 24 del. 05/06/2007 , che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sebastiano Squadrito)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(Dott. Mario Laudani)

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio


**A T T E S T A**

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 24/06/02007e rimanervi quindici giorni consecutivi ( art 11 comma 1) sino al 08/07/2007

Non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni e reclami

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Dalla Residenza Comunale, li 09/07/07

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Santa Strano



La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione pubblicata, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24/06/02007al08/07/2007


**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/07/2007**

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 09/07/2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Santa Strano



Comune di Pedara



Provincia di Catania

SETT.  
REGISTRO PROPOSTE N. 71 DEL 28/05/07  
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE  
SETTORE IV

REG. GEN. N° 24 - DEL. 05-06-2007

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI FUOCHI CONTROLLATI  
IN AGRICOLTURA**

### L'UFFICIO IV SETTORE LL.PP.

**Premesso che:**

- Con L.R. 14/04/2006 n° 14 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/96 avente per oggetto "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"
- Con l'art. 39 "Fuochi controllati in agricoltura" sono stati introdotti all'art. 40 della L.R. 16/96, due commi ed in particolare il comma 4 bis e il comma 4 ter che così stabiliscono:
  - 4 bis "... tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei Regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Dipartimento delle Foreste ed all'Ispettorato Dipartimentale competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto o in parte";
  - 4 ter " In caso di inottemperanza l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste nomina un Commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo Forestale Regionale con qualifica non inferiore a funzionario"
- Con nota prot. 7375 del 18/04/2007 l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste sollecita il Comune di Pedara di adottarsi di un Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura

**Considerato** che nel Comune di Pedara venivano emanate annualmente apposite Ordinanze Sindacali che regolamentavano, sulla scorta delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, il divieto di accensione di fuochi nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre;

**Dato atto** che il Comune deve dotarsi di un Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura anche al fine di evitare la nomina di un Commissario ad acta;

**Visto** l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

Richiamata la narrativa in premessa, per costituire parte integrante della presente

1. Approvare l'allegato "REGOLAMENTO SUI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA" composto da n° 12 articoli e redatto ai sensi della L.R. 16/96, come modificata dalla L.R. 14/2006
2. Trasmettere copia del presente Regolamento al Dipartimento Regionale delle Foreste, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania ed all'Ente Parco dell'Etna.
3. Distribuire nei luoghi maggiormente frequentati copia del regolamento nel periodo antecedente il 15 giugno di ogni anno.

Sulla suesposta proposta vengono espressi i seguenti pareri ai sensi di legge

dal responsabile del Settore U.T.C. Arch. Enrico D'Alessandro ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Pedara li

23/05/07

IL RESPONS. CAPO IV SETTORE  
(Arch. Enrico D'Alessandro)

dal responsabile del Settore Ragioneria D.ssa Rapisarda Antonia ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Pedara li

23.5.07

IL RESPONS. SETTORE RAGIONERIA  
(D.ssa Antonia Rapisarda)



LIBRO N° 196 DAL 12/02/01 AL 26/02/01

# COMUNE DI PEDARA

Prov. Di Catania



## REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(art 40 c. 4 bis L.R. 06.04.1996 n° 16 e s.m.i.)

### Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.

### Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

### Art. 3

E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di pulitura, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche.

### Art. 4

Nelle zone individuate per l'accensione dei fuochi, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli, dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10,00 dalle macchine e dai cumuli di residui provenienti dai lavori di pulitura;

Oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie etc., di larghezza non inferiore a m. 10,00.

*[Handwritten signature]*

#### Art. 6

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.

#### Art. 7

Negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di m. 200,00 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a m. 10.00.

#### Art. 8

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo pometi, vigneti, etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato. E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

#### Art. 9

Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio comunale di protezione civile, etc.).

#### Art. 10

Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

#### Art. 11

I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi.

#### Art. 12

Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite, penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innescò di incendio (artt. 423. 423 bis e 449 dal C.P.) e amministrativamente, con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n° 16/1996 e s.m.e i.).

Il presente regolamento.

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.06.2007  
deliberazione n. 21 pubblicato all'albo pretorio il 24.06.07 e per quindici  
giorni consecutivi.

E' stato ripubblicato all'albo pretorio il giorno 12.7.2007 e per quindici  
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale.

Pedara, li, 30.7.2007

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Sebastiano Squadrino

Il messo del Comune di Pedara  
CERTIFICA

che il presente ..... è stato pubblicato  
all'albo pretorio di quest'.....  
per la durata di giorni .....  
Pedara il .....  
12/7/07 26/7/07

IL MESSO NOTIFICATORE



# COMUNE DI PEDARA

Prov. Di Catania



## REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

(art 40 c. 4 bis L.R. 06.04.1996 n° 16 e s.m.i.)

### Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati, e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.

### Art. 2

Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

### Art. 3

E' fatto obbligo, nel corso dei lavori di pulitura, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche.

### Art. 4

Nelle zone individuate per l'accensione dei fuochi, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli, dovranno essere distanziati tra loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10,00 dalle macchine e dai cumuli di residui provenienti dai lavori di pulitura;

Oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie etc., di larghezza non inferiore a m. 10,00.

#### Art. 6

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.

#### Art. 7

Negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di m. 200,00 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a m. 10.00.

#### Art. 8

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo pometi, vigneti, etc. è possibile procedere alla distruzione dei residui previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque con esclusione delle giornate calde e ventose. E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato. E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.

#### Art. 9

Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediata comunicazione al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515" e/o ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle autorità locali (carabinieri, sindaco, ufficio comunale di protezione civile, etc.).

#### Art. 10

Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

#### Art. 11

I Comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco, adotteranno tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali incendi.

#### Art. 12

Le violazioni di cui al presente regolamento saranno perseguite, penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innescò di incendio (artt. 423, 423 bis e 449 dal C.P.) e amministrativamente, con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n° 16/1996 e s.m.e i.).

Il presente regolamento.

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.06.2007  
deliberazione n. 21 pubblicato all'albo pretorio il 24.06.07 e per quindici  
giorni consecutivi.

E' stato ripubblicato all'albo pretorio il giorno 12.7.2007 e per quindici  
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale.

Pedara, li, 30.7.2007

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Sebastiano Squadrito**

12.6 FEB 2007  
11.11.07  
*[Handwritten signature]*

REPUBBLICA ITALIANA

UOB  
*[Handwritten signature]*

NUMERO DI CODICE FISCALE 8901000436

PARTITA I.V.A. 0271107027

*[Handwritten signature]*



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE  
SERVIZIO TUTELA

Palermo, 19 FEB. 2007

RISPOSTA A

DEI

COMUNE DI PEDARA

18.04.07 007375

Prot. n. 110 / SER. TUT.

OGGETTO: art. 40 commi 4 bis e 4 ter L.R. 06/04/1996 n.16 (comma  
introdotta dall'art. 39 della l.r. 14/04/2006 N.14)

*[Handwritten notes and signatures]*  
in prot. ant  
x buche  
reg. in D. n. 11  
19/04/07

ISPEZZOR. NAZ. FORESTE  
SICILIANA

Prot. 2886

F. 1-1-2

Data 19 FEB. 2007

A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA

LORO SEDI

Per il tramite

DEGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI  
DELLE FORESTE

LORO SEDI

Con legge regionale 14 aprile 2006 n. 14, pubblicata sul S.O. alla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (pI) n. 21 del 21 aprile 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

In particolare con l'art. 39 "Fuochi controllati in agricoltura" sono stati introdotti all'art.40 della L.R. 16/96, n.2 commi il 4 bis ed il 4 ter che di seguito si riportano:

<< 4 bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Dipartimento delle foreste ed all'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto o in parte.

4 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.>>.

Per quanto in premessa, poiché alla data odierna non risultano pervenuti i regolamenti di cui sopra, al fine di dare seguito al disposto legislativo, si richiede, ai comuni in indirizzo, di volere inviare con cortese sollecitudine, in duplice copia, agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, competenti per provincia, i sopraccitati regolamenti.

Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste avranno cura di notificare copia della presente nota ai Sindaci dei comuni ricadenti nella loro giurisdizione, trasmettendo successivamente, allo scrivente Dipartimento le avvenute relate di notifica e una delle copie dei regolamenti.



IL DIRIGENTE GENERALE  
(Dott. Michele LONZI)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Michele Lonzi", written over the typed name.

## Art. 37.

*Attività vietate nei boschi  
e nei pascoli percorsi da incendi*

1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.

## Art. 38.

(Abrogato).

## Art. 39.

(Abrogato).

## Art. 40

*Fuochi controllati in agricoltura*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1.

3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.

4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

4-bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.

4-ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

## Art. 41.

*Manutenzione dei bordi stradali  
per la prevenzione degli incendi*

1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.

2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conser-

vati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.

4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.

5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale, degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.

6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.

7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

## Art. 42.

*Ulteriori cautele  
per la prevenzione degli incendi*

1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.

## Art. 43.

*Interventi nei boschi degradati*

1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o